

PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING

Il Decreto Legislativo del 10 marzo 2023, n. 24 – che ha dato attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 – disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato (c.d. Whistleblowing).

Enopiave S.r.l., P.IVA 00832670269, con sede legale in Via Venezia n. 60, 31028 Vazzola (TV) ha predisposto la seguente procedura al fine di adeguarsi alla normativa di riferimento e di fornire al soggetto che effettua la segnalazione della violazione indicazioni sulle modalità di invio e gestione della segnalazione e sulle tutele ad esso riconosciute.

La procedura adottata dalla società è conforme alla predetta normativa nonché alle indicazioni fornite da ANAC.

Definizioni

Decreto: il decreto legislativo del 10 marzo 2023, n. 24, che disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato

Società: Enopiave S.r.l.

Segnalante: la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo

Violazioni: comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Società di cui la persona segnalante è venuta a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo;

Contesto lavorativo: le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei rapporti giuridici con la società, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile

Facilitatore: persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata

Persona coinvolta: la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata.

Segnalazione: la comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni

Segnalazione anonima: la segnalazione pervenuta alla Società senza indicazione dell'identità del segnalante

Segnalazione interna: la comunicazione, scritta o orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnale interno disciplinato dalla procedura Whistleblowing

Segnalazione esterna: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni presentata tramite il canale di segnalazione esterno ANAC, previsto dall'art. 7 del DLGS 24/2023

ANAC: Autorità Nazionale Anticorruzione istituita dalla L. n. 190 del 6 novembre 2012 destinataria delle segnalazioni esterne

Divulgazione pubblica: rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone

Denuncia alle autorità: la denuncia effettuata alle autorità giudiziarie o contabili ai sensi di quanto previsto dalla legge

Gestore delle segnalazioni: il soggetto individuato dalla Società quale responsabile della gestione del canale interno di segnalazione e della ricezione e gestione della segnalazione

Seguito: l'azione intrapresa dal Gestore delle segnalazioni per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate

Riscontro: la comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione

Ritorsione: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare al segnalante o alla persona che ha sporto denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto

1. Soggetti che possono effettuare una segnalazione – Segnalante

Sono legittimati a presentare le segnalazioni i seguenti soggetti:

- lavoratori subordinati;
- lavoratori il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal d.lgs. n. 81/2015 (ad esempio rapporti di lavoro a tempo parziale, intermittente, a tempo determinato, di somministrazione, di apprendistato, di lavoro accessorio);
- lavoratori che svolgono prestazioni occasionali (il cui rapporto di lavoro è disciplinato dall'art. 54-bis del d.l. n. 50/2017, conv. con mm.ii. dalla L. n. 96/2017);
- lavoratori autonomi indicati al capo I della L. n. 81/2017 (lavoratori con rapporti di lavoro autonomi disciplinati dal Titolo III del Libro V del codice civile, ivi inclusi i contratti d'opera di cui all'art. 2222 del medesimo c.c.);
- titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'art. 409 del codice di procedura civile. Ci si riferisce ai rapporti indicati al n. 3 della disposizione appena citata, ossia i rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato;
- titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 81/2015. Si tratta - ai sensi del comma 1 della citata norma - delle collaborazioni organizzate dal committente che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali e continuative, le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente. Ciò vale anche qualora le modalità di esecuzione delle prestazioni siano realizzate mediante piattaforme digitali;
- liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso la Società;

- volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso la Società;
- soci e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

I soggetti suindicati sono legittimati a presentare una segnalazione anche:

- a) quando il rapporto di lavoro è terminato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il suo svolgimento;
- b) durante il periodo di prova;
- c) quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali.

2. Oggetto della segnalazione – Segnalazioni escluse

Oggetto di segnalazione sono le informazioni, compresi i fondati sospetti, sulle violazioni di normative nazionali e dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Società, commesse nell'ambito dell'organizzazione della Società con cui il segnalante intrattiene uno dei rapporti giuridici di cui al punto precedente.

Per quanto riguarda Enopiave S.r.l., secondo quanto previsto dal Decreto, sono segnalabili gli illeciti di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) numeri 3, 4, 5 e 6 ovvero:

3) illeciti commessi in violazione agli atti dell'UE o nazionali indicati nell'Allegato 1 al Decreto e delle disposizioni nazionali che danno attuazione agli atti dell'UE indicati nell'allegato alla Direttiva (UE) 2019/1937, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti, sicurezza dei trasporti, tutela dell'ambiente, radioprotezione e sicurezza nucleare, sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali, salute pubblica, protezione dei consumatori, tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

4) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea (art. 325 del TFUE lotta contro la frode e le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'UE) come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'UE;

5) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (art. 26, paragrafo 2, del TFUE). Sono ricomprese le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di stato, di imposta sulle società e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposte sulle società

6) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori indicati ai punti precedenti.

Sono escluse dall'ambito di applicazione della disciplina in oggetto le segnalazioni relative a:

a) contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;

b) violazioni disciplinate in via obbligatoria da atti dell'Unione Europea o nazionali, come indicati nella parte II dell'allegato al Decreto ovvero quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva UE 2019/1937 seppur non

indicati nella parte II dell'allegato al Decreto (in materia di servizi, prodotti e mercati finanziari, prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sicurezza dei trasporti e tutela dell'ambiente);

c) violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'unione europea.

Inoltre non sono ammesse segnalazioni palesemente infondate, relative a violazioni già di dominio pubblico o fondate su informazioni acquisite in base di indiscrezioni palesemente non attendibili.

3. Presupposti per effettuare una segnalazione interna, esterna, la divulgazione pubblica o una denuncia

Il Segnalante può effettuare la segnalazione attraverso i seguenti canali: canale interno, canale esterno gestito dall'ANAC, attraverso una divulgazione pubblica o attraverso una denuncia all'autorità giudiziaria.

Il Segnalante deve ricorrere in via prioritaria alla segnalazione interna, utilizzando il canale interno indicato nella presente procedura.

La segnalazione tramite il canale esterno istituito e gestito dall'ANAC può essere effettuata alle seguenti condizioni:

- il canale interno, laddove obbligatorio, non è stato attivato o se attivato non è conforme alle prescrizioni del Decreto;
- la segnalazione interna non ha avuto seguito;
- sussistono fondati motivi per ritenere che alla segnalazione interna non sarebbe dato efficace seguito o che andrebbe incontro a ritorsioni,
- il Segnalante abbia fondati motivi per ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente palese per il pubblico interesse.

Per effettuare una segnalazione esterna si rinvia al sito istituzionale dell'ANAC e alla procedura ivi indicata.

Il Segnalante può effettuare una divulgazione pubblica quando ricorre una delle seguenti condizioni:

- quando ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possono essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Resta ferma la possibilità di effettuare denunce all'autorità giudiziaria o contabile ai sensi di quanto previsto dalla legge.

Il ricorso alle segnalazioni esterne e alle divulgazioni pubbliche, in assenza dei requisiti previsti, determina la caducazione delle misure di protezione previste in favore del Segnalante; dalle stesse possono derivare profili di responsabilità disciplinare, penale, civile e amministrativa.

4. Canale di segnalazione interno – Gestore delle segnalazioni

La società Enopiave S.r.l. ha adottato i seguenti canali di segnalazione interna:

piattaforma informatica presente sul sito della Società a cui sia accede attraverso il seguente link <https://whistleblowing.dataservices.it/ENOPIAVE> sulla quale potrà essere effettuata una segnalazione scritta, orale o richiedere un appuntamento con il Gestore delle segnalazioni per effettuare una segnalazione;

linea telefonica non registrata numero 3474554586, attraverso la quale potrà essere effettuata una segnalazione orale o richiedere un appuntamento con il Gestore delle segnalazioni per effettuare una segnalazione.

La Società ha affidato il ruolo di Gestore delle segnalazioni ad un soggetto esterno, l'Avv. Genny Zanella (P.IVA 04129820264) che gestirà le segnalazioni nel rispetto della normativa di riferimento e della presente procedura.

5. Contenuto della segnalazione

La Segnalazione deve essere il più possibile circostanziata al fine di consentire la verifica dei fatti segnalati da parte del Gestore delle segnalazioni.

La segnalazione deve contenere:

- i dati identificativi del Segnalante (salvo le indicazioni relative alle segnalazioni anonime) e il recapito a cui inviare le successive comunicazioni;
- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- la descrizione chiara, completa e circostanziata del fatto;
- le generalità o altri elementi che consentono di identificare il soggetto a cui attribuire il fatto segnalato.

Risulta utile allegare anche documenti che possono fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione nonché indicare eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti.

6. Gestione della segnalazione

Invio della segnalazione

La piattaforma informatica scelta dalla Società consente di effettuare una segnalazione scritta, orale oppure di richiedere un appuntamento con il Gestore delle segnalazioni al fine di effettuare una segnalazione.

La piattaforma è dotata di adeguate misure di sicurezza e garantisce la riservatezza dai dati raccolti.

Una volta effettuata la segnalazione attraverso la piattaforma al Segnalante verrà rilasciato un codice e una password identificativi e univoci con i quali potrà seguire, sempre attraverso la piattaforma, lo stato della segnalazione e interloquire con il Gestore.

Entro sette giorni dal ricevimento della segnalazione verrà inviato al Segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione al recapito da esso fornito per ricevere le comunicazioni relative allo stato di lavorazione della segnalazione.

In caso di segnalazione orale mediante piattaforma la segnalazione verrà conservata all'interno della piattaforma o in alternativa potrà essere trascritta integralmente. In caso di trascrizione, la persona

segnalante potrà verificare, rettificare o confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione.

In caso di segnalazione orale ricevuta attraverso linea telefonica non registrata essa verrà trascritta integralmente e la persona segnalante potrà verificare, rettificare o confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione.

Nel caso di richiesta di incontro con il Gestore delle segnalazioni esso verrà fissato entro 15 giorni, dell'incontro verrà redatto verbale. La persona segnalante potrà verificare, rettificare o confermare il contenuto del verbale mediante la propria sottoscrizione. Del verbale viene rilasciata copia al Segnalante.

Le segnalazioni verranno gestite attraverso la piattaforma informatica e attraverso essa verrà garantita l'interlocuzione tra Gestore e Segnalante; qualora ciò non fosse possibile l'interlocuzione verrà comunque garantita attraverso i dati di contatto forniti dal Segnalante.

In ogni caso vengono garantite misure di sicurezza idonee a garantire la riservatezza dei dati raccolti.

Procedibilità e ammissibilità della segnalazione

Il Gestore delle segnalazioni verificherà la procedibilità della segnalazione, ovvero la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi previsti dal Decreto per l'applicabilità della disciplina whistleblowing.

In caso di improcedibilità la segnalazione verrà archiviata e ne verrà data comunicazione al Segnalante.

Successivamente alla procedibilità verrà valutata l'ammissibilità della segnalazione come segnalazione whistleblowing ovvero se:

- sono indicati i dati identificativi e di contatto del Segnalante (salvo le indicazioni per le segnalazioni anonime);
- le circostanze di tempo e luogo in cui si è verificato il fatto oggetto di segnalazione e la descrizione del fatto stesso sono chiare;
- le generalità o altri elementi che consentono di identificare il soggetto a cui attribuire i fatti segnalati sono chiari.

Sono pertanto inammissibili le segnalazioni: se mancano i dati che costituiscono elementi essenziali della segnalazione; per manifesta infondatezza degli elementi di fatto riconducibili alle violazioni tipizzate dal legislatore; segnalazione generica; produzione di documentazione senza segnalazione di violazioni.

La segnalazione dichiarata improcedibile viene archiviata e ne viene data comunicazione al Segnalante.

Se la segnalazione è procedibile si apre l'istruttoria.

Istruttoria e accertamento della segnalazione

Il Gestore delle segnalazioni procede nel rispetto della riservatezza alle opportune verifiche, analisi e valutazione circa la fondatezza della segnalazione.

Durante l'istruttoria il Gestore può raccogliere informazioni, documenti, chiedere chiarimenti al Segnalante, procedere all'audizione di altri soggetti e coinvolgere anche soggetti esterni se necessario o altre funzioni aziendali.

L'istruttoria viene svolta adottando tutte le misure necessarie per impedire l'identificazione del Segnalante e delle persone coinvolte e l'attività viene svolta garantendo misure idonee per la raccolta, l'utilizzo e la conservazione delle informazioni.

L'istruttoria è svolta dal Gestore direttamente o attraverso il coinvolgimento di altri soggetti, sempre nel rispetto degli obblighi richiesti dal Decreto.

Riscontro al Segnalante

Il Gestore deve dare riscontro al Segnalante dell'esito dell'istruttoria entro tre mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione.

L'esito dell'istruttoria può portare all'archiviazione della segnalazione, fornendo le ragioni della decisione o all'accertamento della fondatezza dei fatti riportati con l'invio al Consiglio di Amministrazione per i relativi seguiti.

Nel caso la fase istruttoria richieda più tempo, perché particolarmente complessa, entro i tre mesi il Gestore dovrà comunicare la necessità di procedere con l'istruttoria e le eventuali misure adottate.

Durante tutta la fase di gestione della segnalazione è garantita l'interlocuzione tra Gestore e Segnalante al fine di una corretta gestione della segnalazione attraverso la piattaforma informatica o attraverso dati di contatto forniti dal Segnalante.

7. Segnalazioni anonime

La Società si riserva di prendere in considerazione le segnalazioni anonime al fine di avviare eventuali istruttorie solo se adeguatamente circostanziate. In ogni caso le misure di protezione a tutela del Segnalante si applicano solo se la persona segnalante venga successivamente identificata ed abbia subito ritorsioni (art. 16 Decreto).

8. Conflitto di interessi

In caso di conflitto di interessi del Gestore delle segnalazioni in quanto soggetto segnalante, segnalato o soggetto coinvolto nella segnalazione ricorre una delle ipotesi di segnalazione esterna all'A.N.A.C. di cui al Decreto.

9. Segnalazioni a soggetto non competente

Qualora la segnalazione interna venga presentata ad un soggetto diverso da quello individuato come Gestore delle segnalazioni, se il Segnalante dichiara di volersi avvalere della tutela prevista dal Decreto, la segnalazione è trasmessa entro 7 giorni al Gestore delle segnalazioni, con contestuale avviso al Segnalante. Qualora il Segnalante non voglia avvalersi della disciplina prevista dal Decreto la segnalazione sarà considerata come segnalazione ordinaria.

10. Misure di protezione – Divieto di ritorsioni

Il Decreto riconosce al Segnalante le seguenti misure di protezione:

- divieto di ritorsioni;
- obbligo di riservatezza;
- limitazione della responsabilità.

Le misure di protezione previste dal Decreto si applicano al Segnalante quando ricorrono le seguenti condizioni:

(a) al momento della Segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica il segnalante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate fossero vere e rientrassero nell'ambito di applicazione del Decreto e (b) abbia seguito le procedure stabilite dal Decreto.

I motivi che hanno indotto la persona segnalante a segnalare sono irrilevanti ai fini della sua protezione.

Non sono tutelabili le segnalazioni fondate su semplici illazioni, gossip, a fini vendicativi nei confronti di un collega e simili.

Il Segnalante non può subire alcuna ritorsione.

Costituiscono ritorsioni, a titolo esemplificativo:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi.

Le misure di protezione si applicano anche:

- al facilitatore;
- alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante che sono legate ad essa da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro della persona segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- agli enti di proprietà della persona segnalante o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

11. Misure di protezione - Obbligo di riservatezza

Il Gestore delle segnalazioni e gli altri soggetti eventualmente coinvolti nella gestione delle segnalazioni sono tenuti alla riservatezza dell'identità del Segnalante, del facilitatore e delle altre persone coinvolte.

Al fine di assicurare che la riservatezza sia rispettata, il Decreto prevede che:

- nell'ambito del procedimento penale, l'identità del Segnalante sia coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 c.p.p.;
- nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei Conti, l'identità della persona segnalante non possa essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria;
- nell'ambito del procedimento disciplinare, la rivelazione dell'identità della persona segnalante soggiaccia a stringenti limiti e sia comunque subordinata al consenso espresso del Segnalante.

12. Misure di protezione - Limitazione di responsabilità del Segnalante

Ulteriore tutela riconosciuta al Segnalante è la limitazione della sua responsabilità in relazione alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni che altrimenti lo esporrebbero a responsabilità penali, civili e amministrative.

In particolare il Segnalante non sarà chiamato a rispondere in caso di : 1) rivelazione e utilizzazione del segreto di ufficio (art. 326 c.p.); 2) rivelazione del segreto professionale (art. 622 c.p.); rivelazione dei segreti scientifici e industriali (art. 623 c.p.); violazione del dovere di fedeltà e di lealtà (art. 2105 c.c.); violazione delle disposizioni relative alla tutela del diritto di autore; violazioni delle disposizioni

relative alla protezione dei dati personali ; rivelazione o diffusione di informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta.

Detta limitazione di responsabilità opera solo se:

- al momento della rivelazione o della diffusione vi siano fondati motivi per ritenere che le informazioni siano necessarie per dimostrare l'avvenuta violazione oggetto di segnalazione;
- la segnalazione sia effettuata nel rispetto delle condizioni previste dal Decreto per beneficiare della tutela contro le ritorsioni (fondati motivi per ritenere veritieri i fatti segnalati, rispetto della procedura di segnalazione prevista dal Decreto).

In assenza delle suddette condizioni, il Segnalante non può invocare alcuna limitazione di responsabilità.

In ogni caso non è esclusa la responsabilità per condotte che: non siano collegate alla segnalazione; non siano strettamente necessarie a rivelare la violazione; configurino un'acquisizione di informazioni o l'accesso a documenti in modo illecito.

13. Responsabilità del Segnalante

Il Segnalante può essere, invece, ritenuto responsabile in caso di abuso della procedura di segnalazione, dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi. Qualora la segnalazione risulti priva di fondamento saranno effettuati accertamenti sulla sussistenza di grave colpevolezza o dolo circa l'indebita segnalazione e, di conseguenza, in caso affermativo, si darà corso alle azioni disciplinari, civili e penali anche secondo quanto previsto dal sistema sanzionatorio adottato ai sensi del D.lgs. 24/2023.

14. Trattamento dei dati personali e conservazione dei dati

Ogni trattamento dei dati personali è effettuato nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali di cui al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), al D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice Privacy) e all'articolo 13 del Decreto.

La Società fornisce agli interessati le informazioni sul trattamento dei dati personali di cui agli artt. 13 e 14 GDPR attraverso la pubblicazione di apposito documento sulla piattaforma e sul sito web.

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 12 del Decreto.

15. Pubblicità della procedura, modifiche e revisione

La Società provvede a dare idonea pubblicità e diffusione della presente procedura.

La procedura è soggetta a periodica revisione o modifica qualora ciò si renda necessario da modifiche e /o integrazioni della normativa vigente in materia o da modifiche o esigenze della Società.

Per quanto non espressamente indicato dalla presente procedura, si rinvia a quanto previsto dal Decreto.

(Revisione attuale Rev 00)